



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

Via Vittorio Veneto 28 - CAP 25073

Codice Ente: 10275

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 19 / 2025

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELL'AREA PARCHEGGIO DI VIA VIA MAZZINI (POSTEGGIO ISOLATO EXTRAMERCATO) VARIAZIONE ORARIO INIZIO POSTEGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la delibera di Giunta n. 11 del 23.01.2025 volta a istituire un divieto di sosta per tutti i mercoledì (posteggio extramercato) sul parcheggio di via G. Mazzini dalle ore 8,00 alle ore 19,00 per l'allestimento delle postazioni mercato autorizzate ;

Vista la necessità di regolamentare il traffico veicolare sul parcheggio di via G. Mazzini;

Vista la necessità di anticipare l'orario di apertura del posteggio extramercato per consentire l'allestimento in tempo utile del banco frutta;

Considerata l'opportunità di regolamentare in tal senso la sosta e il transito dei veicoli ;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza si rende necessario dal corso al provvedimento di cui sopra;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 1/06/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Polizia Locale

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Visto il DPR n° 495/92;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

- **DI VARIARE L'ORARIO DI INIZIO DEL POSTEGGIO EXTRAMERCATO SUL PARCHEGGIO DI VIA G. MAZZINI ISTITUENDO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI PER TUTTI I MERCOLEDI' DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 19,00 PER L'ALLESTIMENTO DELLE POSTAZIONI**

AUTORIZZATE.

l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricata della disposizione della segnaletica come da indicazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, prevista dal Decreto Legislativo n. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione. Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza avranno decorrenza dal momento in cui la segnaletica viene disposta in loco in modo operante.

A norma dell'art. 3 – 4° coma della Legge 07.08.1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 – 3° comma del Decreto Legislativo n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenza di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi n deroga.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/92.

Lì, 06/03/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE
RONCHI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)